



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Prima Civile

Il Giudice, dott.ssa Martina Flamini,
visto il ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 proposto da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~,
visti gli artt. 5 e 19 D.lgs. 150/2011,
visto l'art. 702 bis c.p.c.,
rilevato che la parte ricorrente ha presentato istanza di sospensione della esecutorietà del provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'istanza di protezione internazionale proposta dal ricorrente, evidenziando come l'assenza di un provvedimento autorizzativo alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale lo esporrebbe la rischio di espulsione, con conseguente pericolo di torture nel suo Paese d'origine e a gravi conseguenze per le sue condizioni di salute (soggetto dichiarato affetto da psicosi),
ritenuto, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 150/2011, la sospensione del provvedimento impugnato può essere concessa, inaudita altera parte, in presenza di due requisiti: 1) la ragionevole fondatezza dei motivi su cui si fonda l'opposizione; 2) il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal tempo occorrente per la decisione dell'opposizione,
considerato che, nel caso di specie, in merito al primo dei requisiti, allo stato, in difetto di contraddittorio e di intervento della parte resistente, non può escludersi la fondatezza del ricorso, avendo riguardo dalla documentazione in atti,
ritenuto che il secondo requisito appare sussistente, avuto riguardo al fatto che, come evidenziato già nel provvedimento con cui la Commissione Territoriale, il 29.5.2009, il ruolo di agente informativo al servizio del governo del Marocco nel periodo in cui tale stato agiva per affermare il proprio dominio sul territorio dell'ex Sahara Spagnolo potrebbe esporre il ricorrente ad una situazione di grave pericolo, accentuata, peraltro, da una situazione di minorata difesa dovuta alle condizioni di salute dello stesso (documentata dai certificati medici in atti),
ritenuto che l'art. 5, comma II, dlgs 150/2011 richiede la conferma entro la "prima udienza successiva" che non è, quindi, una udienza ad hoc, ma la prima utile secondo lo sviluppo fisiologico del processo e, quindi, nel caso di specie, la prima udienza prevista dal rito sommario di cognizione.

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale –
Milano del 18.6.2012, avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento della protezione
internazionale spiegata da ~~XXXXXXXXXXXX~~


La sospensione diverrà inefficace se non sarà confermata nell'udienza, già fissata con
separato provvedimento, del 18/12/2012 h 10.00

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di Sua competente.

Milano, 10 luglio 2012

Il Giudice designato


Martina Flamini



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
UFFICIO IN CANCELLERIA
Milano, 11 LUG. 2012



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Caterina ALIZZI



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Milano, li 12.07.12



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Caterina ALIZZI

